

Revoca della patente di guida

ai sensi dell' art. 120 C.d.S.

La patente di guida è revocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 120 C.d.S. (**assenza dei requisiti morali**):

- ai **delinquenti abituali** , **professionali** o **per tendenza**
 - a coloro che sono sottoposti a **misure di sicurezza personali** (es. libertà vigilata, casa di lavoro, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
 - a coloro che sono sottoposti alle **misure di prevenzione** (misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con o senza obbligo di soggiorno)
 - a coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90 con sentenza divenuta irrevocabile nell'ultimo triennio
1. Nel solo caso di accoglimento di ricorso in appello (da parte della **Corte di Appello**) avverso il provvedimento con cui il Tribunale Penale ha irrogato la misura di prevenzione può essere annullato il provvedimento di revoca della patente.
 2. In tutti gli altri casi, il Prefetto, trascorsi **tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca** e previa **verifica di taluni requisiti** , può concedere il nulla osta per il **conseguimento ex novo della patente di guida** .

A tal fine occorre infatti esibire

- nel caso di *delinquenti abituali, professionali o per tendenza* , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla **revoca della declaratoria di abitudine nel reato**
- nel caso di coloro che sono sottoposti a *misure di sicurezza personali* , il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza relativo alla **revoca di tali misure**
-

- nel caso dei sottoposti alle *misure di prevenzione* , specifica **attestazione di fine misura** (rilasciata dall'Autorità di Polizia che ha curato la corretta applicazione della misura)
- - Inoltre, nei primi due casi suddetti (e nel caso di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R.309/90), occorre esibire *anche* provvedimento di riabilitazione rilasciato dall' **Ufficio di sorveglianza**
 - Nel terzo caso , occorre esibire *anche* provvedimento di riabilitazione rilasciato dalla **Corte di appello, IV sezione.**

Per tutti i casi va esibito il **certificato generale del casellario giudiziale** per la verifica di eventuali ulteriori motivi morali ostativi.

3. Avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente ex art.120 C.d.S. è ammesso

ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno , in carta legale , **entro 30 giorni dalla**

notifica , che dovrà pervenire entro il suddetto termine a questa Prefettura - U.T.G. - Area III

quater per il successivo inoltro al Ministero competente.

In alternativa, è proponibile **ricorso giurisdizionale al TAR** competente **entro 60 giorni dalla notifica** della revoca della patente.

Si fa inoltre presente che, a partire dal dicembre 2014, mediante apposita procedura informatica, il rilascio della patente di guida (esame pratico) è subordinato al preventivo esame dei requisiti di cui all'art.120 CdS. Se l'istruttoria si conclude con il diniego al rilascio, avverso il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell' Interno oppure ricorso al TAR.